

N. R.G. 2119/2025

**TRIBUNALE ORDINARIO di LECCE
TERZA SEZIONE CIVILE**

Riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:

dott.	Italo Mirko De Pasquale	- Presidente
dott.ssa	Annafrancesca Capone	- Giudice est.
dott.	Antonio Barbetta	- Giudice

visto il ricorso *ex art.* 206 CCII, depositato, in data 19.03.2025, da [REDACTED]
[REDACTED] S.P.A., rappresentata e difesa dall'Avv. Michele Zanolli, giusta procura in atti;
vista la memoria del 19.06.2025 depositata dall'avv. Antonio Tanza, procuratore costituito per la **Liquidazione Giudiziale** "[REDACTED] [REDACTED]", dichiarata con sentenza n. 27/2023 del 19.05.2023;
sciogliendo la riserva assunta all'esito dell'udienza del 16.09.2025 ha pronunciato il seguente

DECRETO

Con ricorso depositato in data 20.03.2025 [REDACTED]
[REDACTED] SpA ha proposto opposizione avverso lo stato passivo reso esecutivo in data 04.02.2025 e comunicatogli in data 18.02.2025.

Nel ricorso l'istituto di credito ha dedotto:

- di avere richiesto l'ammissione allo stato passivo in virtù di un contratto di finanziamento chirografario del 29.06.2020 (n. 994082387) per un debito residuo di € 23.077,25, garantito dal Fondo pubblico ex L. 662/1996, nonché per un contratto di finanziamento del 17.10.2019 (n. 9940023433) per un debito residuo di € 12.887,93, e per un contratto di conto corrente acceso il 29.10.2009 (n. 8772/15712,56) per un debito residuo di € 27.973,37;
- che, per il primo contratto, è stata rigettata la domanda di ammissione allo stato passivo;
- che, pur essendo stato il primo finanziamento concesso in una situazione emergenziale, la Banca ha svolto tutti i controlli del caso, rilevando l'assenza di segnalazioni o sconfinamenti, la crescita dei ricavi netti, la crescita dell'utile, l'assenza di protesti, l'assenza di pregiudizievoli di Conservatoria o di procedure concorsuali;
- che, trattandosi di un finanziamento per liquidità, non era nemmeno previsto che la Banca monitorasse l'utilizzo successivo delle risorse ottenute;

- che, comunque, anche ove dovesse essere ritenuta la nullità del contratto, non verrebbe meno il diritto della Banca ad ottenere la restituzione delle somme erogate, determinandosi anche la nullità della erogazione.

██████████ in Liquidazione giudiziale, ritualmente costituitasi, ha rilevato:

- che ██████████ al momento dell'erogazione del finanziamento garantito dallo Stato, aveva conoscenza diretta del costante andamento negativo dei saldi del conto corrente della società, situazione questa che dimostrava l'inverosimiglianza dei dati esposti nei bilanci 2018 e 2019 e le difficoltà finanziarie e lo stato di crisi in cui versava - già da prima della pandemia - ██████████
- che la Banca avrebbe anche potuto verificare come ██████████ a partire dal 2017, avesse interrotto ogni versamento di imposte e tasse (IRES, IRAP, IVA, Tasse di concessione governative, ecc.), continuasse ad operare con un capitale versato di soli € 2.500,00, fosse priva di significativi investimenti in immobilizzazioni materiali ed immateriali, avesse depositato in ritardo i bilanci dal 2015 al 2018, lavorasse in un locale di soli 54 mq e si avvalessse dell'opera di un solo lavoratore (che era anche il socio amministratore), che avesse già ottenuto due finanziamenti garantiti dallo Stato di € 40.000,00;
- che l'istruttoria del merito creditizio condotta dall'istituto di credito era stata effettuata in maniera acritica sulla base dei soli dati numerici esposti in bilancio, i quali, peraltro, non trovavano corrispondenza alcuna nella realtà;
- che le omissioni nei controlli da parte della Banca avevano permesso a ██████████ di ottenere finanziamenti garantiti dallo Stato senza averne diritto, aggravando la situazione debitoria e danneggiando la collettività;
- come i contratti di finanziamento stipulati in violazione di norme imperative dovessero essere considerati radicalmente nulli, con la conseguenza dell'irripetibilità delle somme erogate;
- come la fragilità finanziaria della ██████████ emergesse in maniera lampante già in epoca antecedente alla crisi pandemica, circostanza agevolmente evincibile da qualsiasi istituto di credito ed il cui mancato riscontro integrava un concorso nell'aggravamento del dissesto idoneo a fondare la responsabilità dell'ente creditore per violazione dei doveri di correttezza professionale e di sana e prudente gestione del credito (circostanza con riferimento alla quale la Curatela ha chiesto, in via riconvenzionale, la condanna della Banca alla restituzione delle rate scadute e pagate relativamente alla parte di finanziamento non garantito dallo stato, comprensive di capitale, interessi, commissioni e spese).

*

Valutati i documenti prodotti, il Tribunale ritiene che l'opposizione promossa da ██████████ debba essere rigettata.

In data 19.06.2020, ██████████ ha presentato al Fondo di Garanzia una richiesta di agevolazione, in relazione al finanziamento di € 25.000,00

concesso da [REDACTED] SpA, dichiarando: *“che la sua attività d'impresa è stata danneggiata dall'emergenza COVID 19; che la garanzia del Fondo viene richiesta ai sensi e nel rispetto delle condizioni previste dagli "Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali (punto 3.1)" delle Misure Temporanee in materia di Aiuti di Stato (Comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020 e successive modifiche e integrazioni)”*.

È evidente che, a fronte di una tale richiesta, obbligo della Banca sarebbe stato quello di verificare il merito creditizio, oltre alle condizioni previste dalla normativa emergenziale per la concessione dell'aiuto.

Nel caso di specie, una corretta valutazione avrebbe consentito di escludere la possibilità di concedere il finanziamento, posto che un esame corretto delle informazioni acquisibili dalla Banca avrebbe consentito di verificare che la società era in una condizione di crisi già prima della pandemia da Covid-19.

Innanzitutto, è sintomatico il fatto che gli estratti del conto corrente n. 15712.56 intrattenuto dalla società con la stessa [REDACTED] [REDACTED] avessero un saldo quasi sempre negativo da molti anni (come si evince dal doc. 9 della difesa di parte opposta).

In secondo luogo, era facilmente accertabile che la società non era patrimonializzata, non aveva dipendenti da anni, non risultava aver mai distribuito utili ai soci (nonostante dalle scritture contabili risultasse averli prodotti), aveva già ricevuto dei finanziamenti, aveva un indebitamento erariale non riportato nei bilanci.

Deve, quindi, affermarsi che la Banca si è limitata a condurre un'istruttoria acritica, passiva, inadeguata e contraria ai principi di diligenza imposti all'operatore bancario qualificato.

Pertanto, la concessione del credito alla [REDACTED] costituisce una grave negligenza professionale, nonché un abuso tale da determinare la nullità del contratto per difetto di causa concreta e contrarietà a norme imperative.

Peraltro, la Banca è venuta meno non solo agli obblighi sulla stessa gravanti nella fase antecedente all'erogazione (verifica della sussistenza dei requisiti di ammissibilità alla garanzia, della coerenza economico-finanziaria della domanda) bensì anche al successivo dovere di monitoraggio volto alla sorveglianza in merito al corretto impiego delle somme ed alla conseguente attivazione di misure correttive.

L'istituto di credito, infatti, in palese violazione dell'art. 9 D.L. 20/2023, che impone un presidio permanente sui finanziamenti assistiti da fondi pubblici, ha omesso di effettuare verifiche circa l'utilizzo delle somme erogate (nonostante risultassero bonifici esteri e operazioni estranee al capitale circolante dichiarato), di segnalare le irregolarità agli organi di vigilanza e di avviare la procedura di revoca della garanzia.

Quanto alla domanda riconvenzionale spiegata dalla [REDACTED] in Liquidazione giudiziale ritiene questo Tribunale che la stessa sia inammissibile.

Ed invero, par d'uopo rammentare che l'art. 206, comma 4, CCII, prevede l'impugnazione incidentale. Questa possibilità è concessa nei casi di opposizione e impugnazione dei crediti ammessi. La parte contro cui l'impugnazione è proposta può proporre impugnazione incidentale, anche se è per essa decorso il termine per la proposizione dell'impugnazione principale, ma solo nei limiti delle conclusioni rassegnate nel procedimento di accertamento del passivo. Ciò significa che non si possono introdurre domande del tutto nuove, ma solo contestare in via incidentale l'ammissione di un credito.

In sintesi, la possibilità di proporre una domanda riconvenzionale "tradizionale" (con una richiesta di condanna) nel giudizio di opposizione allo stato passivo è generalmente esclusa, data la natura speciale e impugnatoria del procedimento. Tuttavia, è ammessa la proposizione di eccezioni riconvenzionali strettamente connesse al rapporto giuridico in contestazione e finalizzate a paralizzare la pretesa avversaria.

La riforma del Codice della Crisi ha, quindi, introdotto la figura dell'impugnazione incidentale, che permette una sorta di "riconvenzionale", ma circoscritta alle contestazioni già emerse nella fase di verifica del passivo e non è questo il caso.

Peraltro, che sia esclusa la possibilità di una domanda riconvenzionale "tradizionale" si ricava anche dalla circostanza che il provvedimento che definisce il procedimento di opposizione allo stato passivo è impugnabile con ricorso per Cassazione (art. 207, c. 14 CCII), mentre la sentenza che definisce un giudizio ordinario è soggetta all'appello.

*

Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate in favore dell'Erario stante l'ammissione *ex art. 144 d.P.R. 115/2002* della Curatela al patrocinio a spese dello Stato.

P.Q.M.

Il Tribunale, in funzione collegiale, pronunciando nella causa civile n. 2119/2025 R.G., così provvede:

- a) rigetta l'opposizione allo stato passivo proposta da [REDACTED]
- b) dichiara la nullità assoluta *ex art. 1418 c.c.* del contratto di finanziamento del 29.06.2020;
- c) dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale proposta dalla parte opposta;

- d) condanna [REDACTED] S.p.A. al pagamento, in favore dell'Erario, delle spese di lite del presente giudizio, quantificate in complessivi € 1.700,00, oltre rimborso forfettario ed accessori, se dovuti, a termini di legge.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.

Lecce, così deciso nella camera di consiglio del 27.01.2026

Il Giudice rel.

dott.ssa Annafrancesca Capone

Il Presidente

dott. Italo Mirko De Pasquale